

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 120/05/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso tempestivo, depositato in data 22-06-2011, la parte ricorrente assistita e difesa dall'avv. Carolina Mari, si opponeva avverso avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Territoriale Brescia 2, inerenti la revoca delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, lamentando la violazione dell'art.19 della L. 74/87 con rifusione delle spese di lite.

Di fatto: trattasi di accertamenti scaturiti a seguito di accordi assunti in sede di separazione recepiti e formalizzati nel provvedimento stesso di separazione; l'Ufficio ha richiesto il pagamento in misura ordinaria delle imposte agevolato scontate per l'acquisto della prima casa, in quanto, di fatto, la ricorrente ha venduto la propria quota di proprietà al coniuge, e il prezzo di questa vendita è rappresentato della cessione della propria quota di mutuo al marito.

La parte ritiene iniquo, illogico e destituito di fondamento equiparare il caso del contribuente che vende il proprio compendio immobiliare anzi tempo, al caso del contribuente, come nel caso di specie, che, nell'ambito di accordi di natura economica relativi alla separazione personale, trasferisce al coniuge la propria quota di proprietà della casa familiare acquistata usufruendo dei benefici della prima casa.

Invoca e sostiene l'applicabilità dell'art. 19 della L. 74/87 che amplia l'esenzione prevista per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti di divorzio e di separazione. La ratio della citata norma, è infatti chiara ed evidente e va rinvenuta nella necessità di non gravare di imposizioni fiscali inutili ed onerose gli atti posti in essere per procedere alla sistemazione degli interessi patrimoniali dei coniugi, laddove tale sistemazione diviene inevitabile, indifferibile ed urgente a seguito di divorzio e della separazione personale.

La Commissione sentite le parti in causa, visionato gli atti prodotti ritiene il ricorso degno di accoglimento.

Nella fattispecie il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare della signora al marito, così come l'accollo da parte di quest'ultimo della quota parte di mutuo di spettanza della moglie, siano stati posti in essere in esecuzione degli accordi formalizzati nel verbale di separazione e siano funzionalmente e strettamente collegati a quest'ultimo.

Per altro, si evidenzia, come, l'atto notarile nel quale tali accordi sono stati formalizzati, faccia chiaro e inequivocabile riferimento al fatto che quanto in esso contenuto risponde ed è esecutivo di un obbligo assunto in sede di separazione personale dei coniugi; pertanto, essendo tale atto di trasferimento esecutivo di obbligo assunto nel verbale di comparizione coniugi per il tentativo di conciliazione ed omologato dal tribunale, il ricorso va accolto.

Ne consegue, la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati; vista la particolare natura della controversia pare equo compensare le spese di giudizio.

La Commissione

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate.